

## 210812 MEMORIALE - PERCHÉ LA LICETÀ DELLA MONETA SCRITTURALE È INCONFUTABILE

- 1) La moneta bancaria è definita fiat currency dall'autorità bancaria europea (EBA), sottintendendo che è a corso legale poiché accettata dalla banca centrale e dall'autorità statale. E La Banca d'Italia riconosce il valore normativo delle opinioni dell'EBA;
- 2) La moneta bancaria viene creata dal nulla e sul momento dalla banca stessa (KPMG, 5 settembre 2016 <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf> );
- 3) Poiché la creazione di nuova moneta rappresenta certamente un flusso nella cassa dell'entità che la crea, essa deve apparire in primis nel conto di cassa della banca prima che questa, come proprietaria dichiarata, possa disporne legittimamente e legalmente come fonte dell'impiego.

Lo scopo del rendiconto finanziario è spiegare i motivi che hanno determinato il cambiamento, in meglio o in peggio, della liquidità attraverso l'indicazione delle fonti e degli impieghi di cassa del periodo.

Le banche fingono di usare i depositi preesistenti per giustificare la proprietà della moneta che utilizzano, ma nella realtà - anziché intermediari di fondi preesistenti - sono fabbriche di danaro scritturale e/o contabile come depositi e/o simili giuridicamente messi a disposizione.

La contabilità deve riflettere la realtà operativa della banca (art. 2423 cc), e non una comoda finzione per ingannare il pubblico. La IAS 7.6 prevede chiaramente che: la cassa è costituita dai contanti (*monete e banconote*) e dai depositi bancari.

Il 7 luglio 2016 a Madrid, in Spagna, il vice presidente della BCE ha ammesso: "Una motivazione fondamentale per la regolamentazione bancaria si riferisce al fatto che, quando concedono credito, le banche creano denaro creando un deposito corrispondente. Questa attività, che è al centro del nostro sistema di moneta-credito, comporta una significativa trasformazione di liquidità poiché i depositi sono molto più liquidi dei crediti. La predominante fonte di moneta nel presente Sistema monetario è il prestito bancario, in cui i depositi sono creati nel processo del prestare. La creazione monetaria nel presente sistema monetario, perciò, espande i bilanci delle banche e accresce l'indebitamento di famiglie e imprese" ([https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160707\\_1.en.html](https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160707_1.en.html)).

La prassi di creazione monetaria da parte delle banche di credito è stata ammessa dalla Banca Popolare dell'Alto Adige nel procedimento esecutivo immobiliare RG 216/2014 avanti al Tribunale di Bolzano. Il giudice con l'ordinanza Rg 216/14 del 06/09/16 ha dichiarato che questa prassi è effettiva e legittima, scrivendo nell'ordinanza: "*quanto, invece, alla violazione dell'art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell'Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all'art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l'Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all'era del sistema aureo...*". Con la sentenza del tribunale di Bolzano di cui sopra, è stata dichiarata la legittimità e legalità a far sì che chiunque possa creare moneta scritturale in base al principio che ciò che non è vietato tutti possono farlo, (*art 3 della Costituzione Italiana*).

Quando una banca italiana eroga un prestito denominandolo in euro essa non presta la somma complessiva dell'erogato sotto forma di valuta cartacea e/o moneta metallica ma al contrario essa eroga tale prestito sotto forma di simboli elettronici dotati del potere d'acquisto. Ammissione della Banca d'Italia nella persona di Carmelo Barbagallo (*capo della Vigilanza*) avvenuta come risposta scritta a un'interrogazione dell'on.le Alessio Mattia Villarosa nella Commissione Finanze congiunta Camera-Senato del 17/01/17: "*..... Circa la possibile introduzione di una nuova imposta sulla creazione dei depositi (che rappresentano la quasi totalità del denaro bancario) , è probabile che i maggiori costi determinati dall'imposta, pur se formalmente in capo al sistema bancario, sarebbero comunque traslati sui clienti delle banche ...*".

Il cosiddetto denaro della raccolta arriva alla banca sotto forma di bonifici e assegni, cioè come denaro creato da altra banca.

Il denaro non è un credito in quanto esso non incorpora né un'obbligazione né un diritto di credito.

La banca crea ex nihilo ciò che eroga come prestito, di conseguenza essa non deve prenderlo dai depositanti e quindi non deve restituirlo ad alcuno e/o chicchessia, cosa che invece fa credere ai depositanti e/o richiedenti il prestito che, ignari della truffa, mettono a garanzia del "*non prestito*" i propri patrimoni. Operando in tal modo la banca non attinge ad alcuna riserva frazionaria, ignorando le norme che regolano la creazione e l'emissione di moneta dettate dal TUB e da MAASTRICHT. La banca fa accettare in questo modo come moneta legale la promessa di moneta legale.

Tutto l'erogato creato ex nihilo dalle banche quindi è guadagno in toto, in aggiunta agli interessi richiesti, senza che tale profitto venga messo a bilancio.

KPMG nel rapporto del Primo Ministro dell'Islanda, pubblicato il 5/09/2016, a pag. 5 si dichiara: "*Quando le banche commerciali effettuano prestiti alla clientela, creano denaro, mediante l'emissione di depositi*

sul conto corrente. Questo espande il bilancio delle banche, su cui le banche centrali hanno un controllo limitato" (<https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/is/pdf/2016/09/KPMG-MoneyIssuance-2016.pdf>).

Come da Banca centrale della Finlandia, The Great Illusion of Cryptocurrencies, 2018, pag.6 - IL DENARO E' SEMPRE SCRITTURALE - "Si potrebbe quindi sostenere che il denaro è sempre scritturale e che il denaro è intrinsecamente una unità di conto. La valuta, sotto forma di monete, banconote o altri oggetti fisici, può essere vista come manifestazione fisica dell'unità di conto. La valuta fisica sarebbe quindi solo un'altro modo per mantenere i conti, una forma più tangibile di contabilità." ([https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/15564/BoFER\\_1\\_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/15564/BoFER_1_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y)).

Tutta la massa aggregata del denaro bancario in circolazione non avendo un'origine iniziale certa e identificabile viola anche le norme antiriciclaggio (AML). Tale procedura crea, al momento del rientro del presunto credito, il fenomeno denominato shadow money generando i cosiddetti soldi in nero, cioè, non denunciati fiscalmente.

Mario Draghi ammette indirettamente che la BCE crea denaro dal nulla. Francoforte 09/01/2014, (<https://youtube.com/watch?v=TUWma-8Ko-s>) alla domanda del giornalista: "Mi chiedo? La BCE può mai finire i soldi?" Con evidente imbarazzo Mario Draghi risponde: "Beh...Tecnicamente no. Non possiamo finire i soldi. Quindi abbiamo ampie risorse per far fronte a tutte le nostre emergenze. Penso che questa sia l'unica risposta che posso darle";

- 4) La creazione di euro fiat (a corso legale) è una prassi che gli istituti di credito compiono consuetudinariamente dalla notte dei tempi vedasi al riguardo il punto 6. del suddetto affidavit del 18/01/2020 (Tribunale di Bolzano, ord. 06/09/16 resa nell' esecuzione forzata rg 216/14). Ben oltre il 90% degli euro prestati dalle banche sono creati dal nulla dalle banche stesse, in virtù del fatto che il combinato disposto dall'art. 128 del Trattato di Lisbona (*che riserva al Sistema Europeo delle Banche Centrali la sola facoltà di creare banconote e monete metalliche in euro*) e dell'art. 10 del TUB non vieta che si possa creare moneta dal nulla. Quindi essendo essi (*Banca d'Italia inclusa*) soggetti di diritto privato e vigendo l'art.3 della costituzione (*la legge è uguale per tutti*) anche i cittadini (*dopo aver scoperto che è una pratica assolutamente legale*), al pari delle banche, possono validamente creare moneta scritturale con lo stesso potere di estinguere le obbligazioni monetarie. Con la differenza che quella creata da questi ultimi è fatta senza inganni, falsi in bilancio ed altre frodi contabili costituenti reato. **Parimenti**, tutte le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi della stessa procedura per sopperire alle carenze monetarie che pregiudicano l'adempimento dei servizi pubblici ad esse demandati;
- 5) In base all'ordinanza del mese di marzo 2017, causa RG2144 del tribunale di Cremona "*Il soggetto pagatore ha facoltà di offrire, quando la legge non ponga specifiche limitazioni, moneta scritturale in luogo di quella legale*". Nel caso in cui non abbiate dato risposta entro i 30gg, non abbiate ben contabilizzato l'importo e non venga restituita la somma, il pagamento si considererà incassato FUORI BILANCIO violando l'Art. 328 c.p. (V. nota 1);
- 6) **La Sentenza n° 276 del Tribunale di Vicenza del 11/02/2020** ha confermato: "... di regola, le banche operano nella maniera descritta, ossia creando moneta scritturale, non già detenuta o altrimenti presa a prestito ... c.d. moneta scritturale, quand'anche creata dal nulla, diventa immediatamente moneta elettronica,
- 7) Per ulteriore Vs conoscenza, relativamente alla creazione di euro fiat (a corso legale), la Banca d'Italia ha pubblicato due **annunci spaventa-passeri** a cui non ha dato e non può dare seguito, in assenza di una normativa specifica. In sostanza, PRIMA DEL CONTRATTO UNILATERALE della "GST VIRTUAL BANK" - Prot. n. gstvb-002-2018, non c'era normativa sulla CREAZIONE euro fiat (a corso legale) da parte dei privati essendo tale attività mantenuta segreta al grande pubblico dal cartello bancario privato. Tant'è che "*Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato ... Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione ...*" (Cassazione sentenza n. 46669/2011). Altresì, gli avvisi pubblicati dalla Banca d'Italia non hanno alcun effetto (Lettera al Governatore della Banca D'Italia) poiché sia la "*prestazione di servizi di pagamento*", sia "*l'emissione di euro fiat contro fondi preesistenti*", così come configurate nella normativa, non hanno niente a che vedere con l'operazione di cui in oggetto. Infatti, il TUB (*testo unico bancario*) si riferisce all'emissione di moneta elettronica (*artt. 131 bis e 131 ter*) contro fondi precedentemente versati e non ha nulla a che vedere con la creazione di **euro fiat (a corso legale) EX NOVO**, quindi gli articoli non sono applicabili e di fatto NESSUNA CONTESTAZIONE IN MERITO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.
- 8) Le creazioni di MONETA SCRITTURALE in Euro ex nihilo ovvero EURO FIAT (a corso legale), come da CONTRATTO UNILATERALE della "GST VIRTUAL BANK" - Prot. n. gstvb-002-2018, regolarmente bonificati sul conto di qualsivoglia banca sono a tutti gli effetti liberatorie del mio debito in quanto la

procedura è legalmente valida, inconfutata, inconfutabile ed universalmente riconosciuta. Quindi, fintanto che, non vengono restituiti gli Euro trasferiti, ovvero il tantundem, **i pagamenti sono da ritenere validi**;

- 9) La S.V. è altresì pregata di controbattere, semmai ne avesse, con controdeduzioni processualmente sostenibili. All'uopo Vi suggerisco di:
- a) rileggere attentamente il mio AFFIDAVIT CREATORIO del 11/03/2021 (V.allegato file "210311 0820 bpsa 0,51 - 1500 scritture 4 verbali Melpignano.pdf",
  - b) assumere consapevolezza (oppure confutare validamente) delle certezze giuridiche esposte nell'allegato "210804 MEMORIALE - PERCHÉ LA LICETÀ DELLA MONETA SCRITTURALE È INCONFUTABILE.doc"
  - c) prendere attenta visione del sito "<https://www.monetascritturale.org>". In particolare modo della documentazione reperibile a questo indirizzo "<https://www.monetascritturale.org/documenti>" ponendo particolare attenzione al seguente documento "<https://www.monetascritturale.org/200101-moneta-legale-vs-moneta-scritturale>" ove è riportata una ulteriore abbastanza esauriente sintesi sulla fondatezza giuridica della regolamentazione della moneta scritturale, ad opera della GST(c) Virtual Bank.
- 10) La S.V., invece di opinare il mio operato, dovrebbe legittimamente esercitare pressione presso l'istituto di credito per far annotare, come da procedura spiegata nello specifico MANUALE OPERATIVO PER LE BANCHE, la somma di EURO (per es.) 499,99 (*quattrocentonovantanove, novantanove*) FIAT CREATI EX NIHILO GIUSTA PROT.002-GSTVB-2018 + 0.01 (*zero,zerouno*) EURO BCE, bonificata dal sottoscritto in data 18/01/2020 così ripartita: 362,00 (*tresentosessantadue,zero*) EURO nell'attivo del Vs IBAN e trattenere EURO 138,00 (*centotrentotto,zero*) a titolo di commissione per la loro opera di mediazione. In quanto il pagamento **deve** essere accettato, il debito estinto, e l'importo versato il secondo giorno lavorativo dalla data di ricezione dell'ordine (V. nota **2**). Poiché, non è consentito rifiutare l'euro come mezzo di pagamento finale (V. nota **3**). In caso contrario siete tenuti a stornare il relativo importo al mittente attraverso bonifico all'IBAN indicato nel mio pagamento suddetto, in difetto incorrerete nella violazione dell'Art. 646 c.p. (*appropriazione indebita*).
- 11) Eventuali ulteriori tentativi di escutere nuovamente il pagamento configurerebbero **l'estorsione** compiuta personalmente da **xxx yyy**.
- 12) **DOMANDA RICORRENTE >>>>>** Una definizione del contratto unilaterale, veniva data nell'art. 110 del Codice del 1865, mentre, l'attuale codice civile, pur non dandone una definizione, all'art. 1333, stabilisce che questo tipo di contratto si considera concluso appena la parte a cui è destinato ne viene a conoscenza. Costui può rifiutare la proposta entro il termine stabilito nel contratto stesso o secondo gli usi. Se non segue alcun rifiuto, il contratto si intende concluso ed è irrevocabile. La dottrina si è però divisa in merito all'interpretazione di questa norma. Secondo molti, questa norma non può applicarsi a tutti i contratti unilaterali, ma soltanto a quelli a titolo gratuito e quando non fanno sorgere alcun onere per il beneficiario. Sempre secondo la maggior parte degli autori, questa norma non è neanche applicabile alla donazione, ai contratti che trasferiscono diritti reali e ai contratti reali (tra i quali il mutuo, per il quale occorre un'esplicita accettazione). <https://www.soldioggi.it/cosa-occorre-a-che-il-contratto-unilaterale-possa-dirsi-concluso-8898.html> . La prima parte dell'articolo dà ragione alla validità del Contratto Unilaterale della GST, ma nella seconda c'è un'obiezione: "non è neanche applicabile (.....) ai contratti che trasferiscono diritti reali " che sarebbe bene confutare chiaramente e giuridicamente, perché non sono pochi coloro che non ne affermano la validità riferendosi a "leggi" **RISPOSTA UNA VOLTA PER TUTTE >>>>>**

Premesso che:

- a. il contratto unilaterale in argomento è solo uno, il GSTV-002-2018, e NON tutte le creazioni fatte dai singoli;
- b. i diritti reali sono: proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, pegno e garanzia (<https://www.brocardi.it/dizionario/1140.html>).

L'obiezione sarebbe fondata se ogni singola creazione derivasse da contratti unilaterali specifici, mentre invece ogni creazione è solo l'applicazione del contratto di cui al precedente punto a. che NON trasferisce alcun diritto reale, ma semplicemente, al pari delle banche (*che sono dei privati come i cittadini*), crea una provvista numeraria utilizzata "solo" per gli scopi (*6 in tutto, atti al soddisfacimento dei soli bisogni primari costituzionalmente garantiti*) indicati nel contratto in questione.

Le banche hanno sempre creato la moneta scritturale (c.d. bancaria) per "consuetudine", NON PERCHÉ ESISTESSE UNA NORMA CHE RISERVASSE A LORO TALE PRIVILEGIO. Prima del contratto unilaterale GSTV-002-2018, le banche creavano (*ma lo fanno ancora, impunemente*) moneta pressoché a proprio piacimento senza aver mai annotato nell'attivo dei loro bilanci gli utili derivanti da questa attività che era NON NORMATA, MA "CONSUEUDINARIA". A tal fine si evidenzia che NON

può essere invocata la consuetudine in quanto, la reiterazione di fatti delittuosi costituisce "AGGRAVANTE".

Pertanto la GST@VIRTUAL BANK, con il contratto unilaterale GSTV-002-2018 ha proposto, secondo art. 1333 CC (*in un ambito squisitamente civilistico*), alle sedicenti istituzioni (*notoriamente già precluse e pignorate, ma ancora FATTIVAMENTE IMPERANTI a causa dell'ignoranza collettiva, anch'essa imperante*) la **normazione** della creazione monetaria ex nihilo che, a seguito del perfezionamento del contratto GSTV-002-2018, è **uscita dalla clandestinità ed è divenuta un'attività lecita** e (*appunto*) "NORMATA" PER TUTTI.

Inoltre:

- c. La procedura contrattuale è stata registrata anche in UCC (<https://www.monetascritturale.org/170410-gstvb-ucc-financing-statement-first-steps-or-recognition>) e non è stata confutata né entro i termini di 28 giorni dall'11/11/2018 né mai dopo.
- d. Il 30/10/2019 il contratto GSTV-002-2018 è stato ratificato (<https://www.monetascritturale.org/191030-ratifica-contratto-unilaterale-gstvb-002-2018>) e, anche in questo caso, non c'è stata contestazione né confutazione da parte degli oblati.
- e. Lo stesso contratto, l'11/02/2020 prima e poi il 21/12/2020, è stato presentato 2 volte alla Camera dei Deputati, mentre il 04/03/2020 è stato presentato alla Camera del Senato attraverso la procedura delle petizioni e, in tutti e tre i casi, la discussione è stata affidata alla Commissione finanze di Camera e Senato.
- f. Per cui si sono state date 3 possibilità di confutazione e contestazione contrattuale ma non c'è stata alcuna opposizione in merito.
- g. Argomentazioni e Fondamenti di Validazione Giuridico-Commerciale sulla Procedura di Creazione di Moneta Scritturale con Metodo GST@ Virtual Bank <https://www.monetascritturale.org/200927-argomentazioni-e-fondamenti-di-validazione-giuridico-commerciale-sulla-procedura-di-creazione-di-moneta-scritturale-con-metodo-gstvb> . Anche questo trattato è stato inviato con [PEC agli organi competenti](#);
- h. Commissariamento dello Stato Italiano, del Governo Italiano, della Repubblica Italiana, della Republic of Italy FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888 e di ogni e qualsiasi ente ed organo ad essi collegato registrato dalla GST@ Virtual Bank [ACT-08-30-2020](#)

////////// \* \* \* \\\\\\\\\\\\\\\

note

- (1) **rifiuto di atti d'ufficio, omissione, Cass, n. 3882 del 24 aprile 1997** - *l'attività delle banche, che normalmente esula dall'ambito pubblicistico, vi è invece sottoposta per quelle funzioni collaterali svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti non economici nella veste di banche agenti o delegate, con le spettanze della qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai relativi operatori.*
- (2) **Direttiva Europea n. 2007/64/CE** - *Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in un una valuta di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore e il pagatore che preveda un periodo di tempo più lungo, dovrebbe applicarsi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è emesso su supporto cartaceo, detti periodi potrebbero essere prorogati di un ulteriore giornata operativa, consentendo così la continuità dei servizi di pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei.*
- (3) **(vedi anche CASS. S.U. sentenza n. 26617 del 18 dicembre 2007 - ... 5. Nella dottrina più recente prevale la tesi che la regola, secondo la quale il denaro contante è l'unico mezzo legale di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, va "scardinata" e va riconosciuta efficacia solutoria a mezzi alternativi di pagamento che eliminano il trasferimento materiale di moneta, come l'assegno circolare, dovendosi intendere per "somma di denaro" la funzione ideale del mezzo monetario. ... In questo ambito si distingue fra moneta scritturale incentrata sulle scritturazioni bancarie, che riposa in definitiva sulla garanzia che offrono le banche, ed altri sistemi di pagamento, come la cambiale, precisandosi che l'effetto soddisfacente si realizza con la creazione della disponibilità monetaria a favore del creditore.**